PROROGA DI TALUNE NORME DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224

Art. 2

Avanzamento Marina

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo. (2)

Versione in vigore dal 29 dicembre 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224
Estremi	Decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1989

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-talune-norme-della-legge-19-maggio-1986-n-224-325-1989/art-2-avanzamento-marina/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it